

La portabilità del mutuo in Italia continua ad essere un terreno pieno d'ostacoli. I nostri utenti segnalano ritardi nella portabilità del proprio mutuo ed hanno chiesto se possono ottenere un risarcimento in caso di ritardo. Le richieste hanno riguardato il mancato risarcimento spettante forfetariamente al consumatore. La L. n. 102 del 3 agosto 2009 ha stabilito che se la procedura della portabilità del mutuo dalla vecchia alla nuova banca dura più di 30 giorni spetta al consumatore il risarcimento in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. La domanda va rivolta alla banca cedente, cioè a quella che si lascia. Il termine dei 30 giorni decorre "dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria ai fini dell'operazione di surrogazione". La disposizione, nonostante sia entrata in vigore a partire dal 5 agosto 2009, si applica anche ai rapporti sorti anteriormente ma ancora pendenti (secondo l'orientamento prevalente della Cassazione). In caso di difficoltà cosa possiamo fare per risolvere il problema dei nostri utenti? In primo luogo scrivere alla banca e, in caso non pervenga il risarcimento, possiamo avviare la procedura di conciliazione se si tratta di banca che ha sottoscritto un protocollo di conciliazione con le AACC. In caso in cui la procedura di conciliazione non vi sia, possiamo suggerire ai nostri utenti di rivolgersi all'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) che è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari in genere e, quindi, competente in casi di questo genere. In una prima fase, a costi contenuti (€ 20 per diritti di segreteria) l'ABF può condannare la banca a risarcire il cliente e - nel caso in cui la banca non rispetti la decisione dell'ABF - può essere ulteriormente condannata a far pubblicare a sua cura e spese su due quotidiani nazionali il fatto di non avere rispettato la decisione dell'arbitro.

www.arbitrobancariofinanziario.it

Avv. Stella Anastasi - Fonte: Passaparola -

Lega Consumatori - 3/2011

La portabilità del

mutuo in Italia continua ad essere un terreno pieno d'ostacoli. I nostri utenti segnalano ritardi nella portabilità del proprio mutuo ed hanno chiesto se possono ottenere un risarcimento in caso di ritardo. Le richieste hanno riguardato il mancato risarcimento spettante forfetariamente al consumatore. La L. n. 102 del 3 agosto 2009 ha stabilito che se la procedura della portabilità del mutuo dalla vecchia alla nuova banca dura più di 30 giorni spetta al consumatore il risarcimento in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. La domanda va rivolta alla banca cedente, cioè a quella che si lascia. Il termine dei 30 giorni decorre "dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria ai fini dell'operazione di surrogazione". La disposizione, nonostante sia entrata in vigore a partire dal 5 agosto 2009, si applica anche ai rapporti sorti anteriormente ma ancora pendenti (secondo l'orientamento prevalente della Cassazione). In caso di difficoltà cosa possiamo fare per risolvere il problema dei nostri utenti? In primo luogo scrivere alla banca e, in caso non pervenga il risarcimento, possiamo avviare la procedura di conciliazione se si tratta di banca che ha sottoscritto un protocollo di conciliazione con le AACC. In caso in cui la procedura di conciliazione non vi sia, possiamo suggerire ai nostri utenti di rivolgersi all'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) che è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari in genere e, quindi, competente in casi di questo genere. In una prima fase, a costi contenuti (€ 20 per diritti di segreteria) l'ABF può condannare la banca a risarcire il cliente e - nel caso in cui la banca non rispetti la decisione

dell'ABF - può essere ulteriormente condannata a far pubblicare a sua cura e spese su due quotidiani nazionali il fatto di non avere rispettato la decisione dell'arbitro.
www.arbitrobancariofinanziario.it

Avv. Stella Anastasi - Fonte: Passaparola - Lega Consumatori - 3/2011